



COMUNE DI MIANE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 61 del 21/10/2022

Oggetto: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PREMESSO CHE:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE, la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 10/3/2021 ha confermato le azioni previste dal citato Piano;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 22/3/2021 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Follina ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato di Treviso;

VISTI:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 19/5/2016;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 2130 del 23/10/2012 secondo la quale il Comune di Miane risulta ricadere nella zona IT0513 Pianura e Capoluogo bassa Pianura;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 secondo la quale il Comune di Miane risulta ricadere nella zona IT0524 Zona Pedemontana;
- la Legge Regionale n. 33/1985;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la D.G.R. n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la D.G.R. n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
- la D.G.R. n. 238 del 2/3/2021 "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

ORDINA

che durante il periodo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 30 aprile 2023 su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali, ad eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, e fatte salve eventuali deroghe previste dal vigente Regolamento di Polizia Rurale;
- divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:
 - in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 - in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- alla Provincia di Treviso
- all'ULSS 2
- all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso
- al Comando Provinciale dei VV.FF.
- al Comando dei Carabinieri
- al Comando di Polizia Locale
- al Corpo Forestale dello Stato

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
BUSO Denny
(Firma acquisita digitalmente)